

# REGOLAMENTO DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

## **Articolo 1**

### **Finalità**

La Provincia di Salerno emana il seguente "REGOLAMENTO DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO" al fine di rendere fruibili gli appostamenti fissi per fini scientifici e didattici, monitorare e censire la migrazione dell'avifauna su tutto il territorio Provinciale, come programmato nel "Piano Faunistico Venatorio Provinciale".

## **Articolo 2**

### **Appostamenti fissi di caccia**

Tra le forme consentite di caccia c'è quella di appostamento fisso (art. 12, comma 5, lett. b) legge 11 febbraio 1992, n. 157):

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e/o ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportino preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo (art. 6 comma 1 L.R. 8/96). Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici (art. 6 comma 2 L.R. 8/96).
2. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo (art.6 comma 3 L.R. 8/96).
3. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed apprestamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la revoca dell'autorizzazione (art.6 comma 4 L.R. 8/96).

## **Articolo 3**

### **Utilizzo di richiami vivi**

1. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi anche con uso di richiami vivi di allevamento che richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva e la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico - venatorio (art. 6, comma 6, L.R. Campania n. 8/96)
2. La giunta regionale disciplina con apposito provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentita la detenzione di richiami in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il numero massimo complessivo di richiami non può superare le dieci unità.(art.7 comma 2 L.R.8/96)

3. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario dell'ASL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi da stabilirsi con norme regionali. (art. 7 comma 4. L.R. 8/96)

4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.(art. 5 comma 9 Legge 157/92)

#### **Articolo 4**

##### **Richieste ed autorizzazioni**

Di seguito sono riportati i requisiti necessari per l'autorizzazione all'impianto di appostamento fisso:

1. L' autorizzazione per l' impianto di appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità minima per 5 anni, salvo revoca, deve essere corredata da planimetria in scala 1: 2000 indicante l' ubicazione dell' appostamento ed è inoltre subordinata al possesso, da parte del richiedente, del consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato qualora trattasi di diversa persona.(art.6 comma 5 L.R. 8/96)

2. Il numero degli appostamenti autorizzati non potrà essere superiore a un appostamento per ogni 3000 ha di superficie provinciale utile alla caccia e non potranno essere ubicati a meno di 1.000 metri dalla battigia del mare nè avere superficie inferiore a 10.000 mq (art.6, comma 7, Legge 157/92)

3. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al decreto legislativo 23 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. (art.6 comma 8 L.R. 8/96)

4. Non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 400 metri dai confini di parchi e riserve naturali, dalle oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra appostamenti non deve essere inferiore a 500 metri (art.6 comma 9 L.R. 8/96)

5. Le Province, nel limite di cui all'art. 6, comma 7 L.R. Campania n. 8/96, possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. (art.6 comma 13 L.R. 8/96)

6. Per motivate ragioni le Province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.(art.6 comma 14 L.R. 8/96)

#### **Articolo 5**

##### **Accesso e fruizione degli appostamenti fissi**

Di seguito sono riportate le modalità di accesso ed eventuali divieti all' utilizzo dell'appostamento fisso:

1. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia per il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 5 dell'art.12 della legge 11 febbraio 1992, n.157 è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 200 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l' uso del cane da riporto.(art 6 comma 10 L.R. 8/96)

2. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l' effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.(art.6 comma 11 L.R. 8/96)
3. L' accesso all' appostamento fisso con armi proprie ( articolo 20 L. R. Campania n. 8/96) e con l' uso di richiami è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la specifica forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) L. n. 157/1992. Oltre al titolare possono accedere all' appostamento le persone autorizzate dal titolare medesimo con apposito permesso scritto .(art. 6 comma 12 L.R. 8/96)
4. Il permesso, conforme al modello di cui all'allegato **A**), dovrà essere compilato in ogni sua parte con il nome ed il cognome dell'ospite, il numero di porto d'armi e la data della giornata di caccia con firma del titolare dell'appostamento ed essere esibito a richiesta agli agenti tutti addetti alla vigilanza venatoria.
5. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o il conduttore di fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dal centro dell'impianto. (art.6 comma 17 L.R. 8/96)
6. E' vietato l' uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.(art.6 comma 18 L.R. 8/96)
7. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.(art.14 comma 12 Legge 157/92)

#### **Articolo 6**

##### **Appostamento temporaneo**

1. Gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all' esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell' appostamento. (art.6 comma 15 L.R. 8/96)
2. La preparazione dell' appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante, nè con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.(art 6 comma 16 L.R. 8/96)

#### **Articolo 7**

##### **MONITORAGGIO E CENSIMENTO DELLA FAUNA MIGRATORIA**

La Provincia di Salerno al fine di studiare, monitorare e censire l'avifauna migratoria acquatica e di pianura sul proprio territorio, istituisce l' "OSSERVATORIO PER L'AVIFAUNA MIGRATORIA" presso un l'appostamento fisso autorizzato. La scelta sarà operata, previo parere scientifico, dall'Assessore pro tempore delegato in materia di caccia.

**Modulo per esercitare la caccia da app.to fisso come ospite**

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a  
(cognome) \_\_\_\_\_

(nome) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune  
di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_.

Titolare di autorizzazione per Appostamento fisso n°. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla  
Provincia di Salerno in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**A U T O R I Z Z A**

Il/La Signore/a (cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

Residente in Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Titolare di Porto

d'Armi n°. \_\_\_\_\_ rilasciato dalla Questura di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/ Ad accedere al suddetto appostamento fisso di caccia in

qualità di OSPITE per il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_